



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Modifica Statuto ai sensi del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017

Oggi, **14 ottobre 2023** alle ore **16:00** in Pisa, Via Paradisa, n. 02, presso l'Unità Operativa di Endocrinochirurgia Universitaria, studio n. 243, Edificio 30, Area Arancio Lettera F, secondo piano, come da avviso di convocazione regolarmente inviato a tutti gli Associati nel rispetto delle disposizioni statutarie, si è riunita l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, degli Associati dell'**Associazione Chirurgia Endocrino-Metabolica Italiana** - C.F.: 93100470504 - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
2. Varie e consequenziali.

Dei punti all'Ordine del Giorno è stata data notizia nell'avviso di convocazione regolarmente inviato a tutti gli Associati.

Risultano **fisicamente presenti** i Signori **Associati**:

- **Materazzi Gabriele, Presidente**, nato a Pisa (PI) il 13/03/1968 e residente in San Giuliano Terme (PI), Via Marino Dinucci, n. 37, C.F.: MTRGRL68C13G702E;
- **Puccini Marco**, nato a Pisa (PI) il 20/09/1962 e residente in Pisa (PI), Via Risorgimento n. 4, C.F.: PCCMRC62P20G702F;
- **Frustaci Gianluca**, nato a Catanzaro (CZ) il 16/02/1976 e residente in Pisa (PI), Via Abba n. 1, C.F.: FRSGLC76B16C352I;
- **Fregoli Lorenzo**, nato a Pisa (PI) il 17/12/1981 e residente in Pisa (PI), Via Vasco Viviani n. 13, C.F.: FRGLNZ81T17G702Z;
- **Papini Piermarco**, nato a Massa (MS) il 29/06/1987 e residente in Carrara (MS), Via Villafranca n. 25, C.F.: PPNPMR87H29F023N;



- **Ambrosini Carlo Enrico, Tesoriere**, nato a Pisa (PI) il 16/01/1979 e residente in Pisa (PI), Via Giuseppe Gambini, n. 9, C.F.: MBRCLN79A16G702N;
- **Rossi Leonardo**, nato a Carrara (MS) il 16/03/1989 e residente in Viareggio (LU), Via Vittorio Veneto n. 130, C.F.: RSSLRD89C16B832H;
- **Gjeloshi Benard**, nato in Albania (EE) il 10/08/1989 e residente in Pisa (PI), Via Francesco Pardi, n. 11, C.F.: GJLBRD89M10Z100K;
- **Matteucci Valeria**, nata a Pisa (PI) il 25/07/1983 e residente in Pisa (PI), Via Vittorio Veneto n. 28/C, C.F.: MTTVLR83L65G702K;
- **De Napoli Luigi**, nato ad Arezzo (AR) il 31/01/1983 e residente in San Giuliano Terme (PI), Via Girolamo Gigli n. 14/F, C.F.: DNPLGU83A31A390I;
- **Pieroni Erica**, nata a Barga (LU) il 04/07/1989 e residente in Cascina (PI), Via Giuseppe Cei Sud n. 163, C.F.: PRNRCE89L44A657S;
- **Caciagli Marco, Vice Presidente**, nato a Pontedera (PI) il 25/02/1963 e residente in Cascina (PI), Via Quasimodo n. 25, C.F.: CCGMRC63B25G843J;
- **Galleri David**, nato a Volterra (PI) il 14/09/1969 e residente in Pisa (PI), Via Pietro Moriconi n. 83, C.F.: GLLDVD69P14M126I;
- **Becucci Chiara**, nata a Firenze (FI) il 29/04/1989 e residente in Scandicci (FI), Via Rosolino Piro, n. 11, C.F.: BCCCHR89D69D612Z.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Prof. Gabriele Materazzi e, viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, per la redazione del presente verbale, il Dott. Marco Caciagli, che accetta.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto attualmente vigente, accertata la presenza di n. 14 Associati su n. 14 iscritti a libro Soci dell'Associazione di cui n. 14 in proprio, accertata la presenza dell'intero Consiglio direttivo, dichiara che la stessa deve ritenersi



regolarmente costituita e quindi valida e atta a deliberare in materia di modifiche statutarie.

Il Presidente informa preliminarmente gli Associati sulla necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla normativa prevista dal D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") al fine della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione degli "Altri Enti del Terzo Settore" e, successivamente, dà lettura del testo del nuovo Statuto soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Il Presidente propone che il nuovo Statuto venga approvato.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti approva il nuovo Statuto sociale che, così come modificato, si allega al presente verbale.

L'Assemblea, dopo aver approvato il nuovo Statuto, all'unanimità approva che nella denominazione dell'Associazione venga riportato l'acronimo "ETS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di espletare tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del presente Statuto ed a tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare, avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Gabriele Materazzi

Il Segretario

Marco Cacaglia

24 OTT 2023

1106

IL FUNZIONARIO





STATUTO

Associazione Chirurgia Endocrino-Metabolica Italiana ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE CHIRURGIA ENDOCRINO-METABOLICA ITALIANA ETS", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Pisa, Via Paradisa, n. 2, presso l'Unità Operativa di Endocrinochirurgia Universitaria, studio n. 243, Edificio 30, Area Arancio Lettera F, secondo piano, e con durata stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà, a tale scadenza, essere prorogata tacitamente, per un periodo di ulteriori 10 (dieci) anni ovvero, espressamente, per voto unanime dell'Assemblea, per quella durata, anche illimitata, che sarà deliberata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui all L. 5 febbraio 1992, n.104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017 (lettera i, comma 1, art. 5 D.Lgs 117/2017).



In particolare, l'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale quali le cure e l'assistenza di chi è, o è stato, malato di cancro o di patologie che possono beneficiare delle nuove tecnologie, quali la chirurgia Mininvasiva e/o Robotica, e dei loro familiari, nonché l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo tale stato di disagio individuale e sociale.

L'Associazione si propone altresì:

- di fornire informazione e sostegno psicologico a coloro che hanno, o hanno avuto, il cancro, alle loro famiglie ed ai loro amici, nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di cancro, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.
- di promuovere ed organizzare la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca in campo chirurgico ed oncologico, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri associati;
- di promuovere, nel rispetto della legislazione vigente, l'insegnamento teorico e pratico della Endocrinometabolica, al fine di contribuire alla formazione permanente, al perfezionamento e all'aggiornamento dei medici chirurghi nello specifico settore.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contribuisce attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia riguardante le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di cancro e le loro famiglie in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e di ausilio e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie;
- attua iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione promuovendo un cambiamento culturale nei confronti della malattia che da inguaribile diventa curabile e guaribile mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie che forniscono nuove prospettive e nuove possibilità di trattamento;
- promuove la cultura della prevenzione e della considerazione personale e integrale del paziente;
- fornisce informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza;
- organizza convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, riunioni periodiche ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere studi sulla Chirurgia Endocrino-metabolica e le nuove tecnologie applicate alla Chirurgia;
- promuove con ogni mezzo la ricerca scientifica e la sperimentazione nell'ambito della specialità;
- svolge direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche e sulle esigenze dei malati di cancro e sulle numerose patologie che possono beneficiare della Chirurgia Endocrina;
- favorisce l'educazione sanitaria inerente alle specialità afferenti;



- realizza servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- istituisce corsi di perfezionamento e/o aggiornamento professionale teorici e pratici, validi anche ai fini di cui all'art. 45 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761;
- favorisce la frequenza dei singoli medici-chirurghi presso le divisioni di Chirurgia afferenti al Centro Clinico di Endocrinochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Pisana sempre a scopo di perfezionamento e/o aggiornamento professionale;
- promuove rapporti di collaborazione con istituzioni, centri ed altre Scuole ed Associazioni operanti in settori comunque interessanti le Chirurgie afferenti al Centro di Endocrinochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Pisana;
- attua qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore conoscenza e progresso degli studi nel settore della Chirurgia con lo sviluppo di nuove applicazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Sono Associati Fondatori coloro che all'atto costitutivo risultino aver versato la quota per la costituzione del patrimonio dell'Associazione.

Oltre alla quota suddetta i Fondatori versano annualmente la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati Ordinari coloro che versano la sola quota associativa ordinaria annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati Sostenitori coloro che si impegnano a concorrere all'attività dell'Associazione con contribuzioni annue non inferiori alla quota associativa ordinaria.

Sono Associati Onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce la nomina per meriti acquisiti negli studi e nella pratica della Chirurgia Endocrina.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso di diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità

della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.



Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una espressa domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'indicazione del versamento della quota associativa ordinaria stabilita annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti nei medesimi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.



L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.



5

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e qualora previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

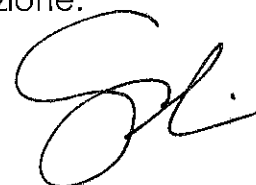
Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, sempre costituito collegialmente, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



entra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. La cooptazione non è ammessa.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno tre giorni prima della data fissata per il suddetto organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

 7

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio direttivo, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri)

 9

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.



ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



